

TRIBUNALE DI PISA
SEZIONE MONOCRATICA
DEL LAVORO
Deposito in Cassazione
- 3 FEB/2015
A Cassazione di
Roberto Perrone



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA – UFFICIO XV
Ambito Territoriale della provincia di Pisa

Via G. Pascoli n.8 (56100 Pisa) Tel. 050/927511- 050/927548 ; fax: 050/927577
mail: usppi@postacert.istruzione.it - gessica.maiorano.ii@istruzione.it

TRIBUNALE DI PISA - Sezione Lavoro

(R.G. 1392/2014 – Dr.ssa Tarquini – Udienza 19/02/2015)

MEMORIA COSTITUTIVA

per il **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca** (c.f. 80185250588), in persona del Ministro pro-tempore nonché per la **Direzione Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana di Firenze – Ufficio XV - Ambito Territoriale della provincia di Pisa** (C.F. 80007150503), del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del suo Dirigente pro-tempore, rappresentati dalla dr.ssa Gessica Maiorano ex art. 417-bis c.p.c., quale funzionario dell'Amministrazione Scolastica resistente ed elettivamente domiciliata presso l'Ufficio XV- Ambito Territoriale della provincia di Pisa, giusta delega della Direzione Generale dell'U.S.R. Toscana (**all. 1**);

RESISTENTE

nel giudizio promosso da

CIABATTINI Chiara e LOPES Maria Grazia, rappresentate e difese dall' Avv. Nino Ruscitti del Foro di Sulmona ed elettivamente domiciliate in Sulmona, al Viale Roosevelt n°14, presso lo studio di quest'ultimo;

RICORRENTI

Con ricorso notificato presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, che lo ha trasmesso alla comparente Amministrazione delegandola alla diretta difesa in giudizio a norma dell'art. 417/bis c.p.c. (**all.2**), le ricorrenti, sul presupposto di essere docenti precarie della Scuola primaria, abilitate o abilitande all'insegnamento per effetto della iscrizione al corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria, con connesse specializzazioni alle attività didattiche di sostegno, hanno adito l'intestata Autorità giudiziaria per ivi sentire accertare e dichiarare il loro diritto all'inserimento nella corrispondente III[^]/IV[^] fascia aggiuntiva della Graduatoria ad Esaurimento della Provincia di Pisa, sulla base del predetto titolo di insegnamento.

*

La comparente Amministrazione Scolastica, con il presente atto, si costituisce in giudizio per resistere alle avverse domande, in quanto infondate per i seguenti motivi di:

FATTO

Le ricorrenti hanno presentato nello scorso mese di Maggio 2014, domanda di inserimento nelle Graduatorie provinciali ad Esaurimento ai sensi del D.M. 235/2014, chiedendone l'inclusione in quelle di IV^a fascia per la Provincia di Pisa, relativamente alla Scuola Primaria.

Tali richieste di "nuovo inserimento", venivano svolte, rispettivamente: dalla Sig.ra Ciabattini, in virtù del conseguimento in data 19/02/2013 della Laurea in Scienze della Formazione Primaria, presso l'Università degli Studi di Firenze (**all.3**); dalla Sig.ra Lopes, in base alla mera iscrizione, nell'anno accademico 2009/2010, al corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria, non ancora terminato alla data (22/05/2014) di presentazione cartacea della domanda di "nuova inclusione" (**all.4**).

Evidentemente, le ricorrenti, non avendo i requisiti per poter presentare domanda di aggiornamento ex D.M. 235/2014, venivano escluse dalle prescelte GAE della provincia di Pisa, con apposito provvedimento del competente Ufficio Scolastico, oggetto di contestazione.

Con il ricorso che ci occupa, controparte, pur dolendosi della cennata mancata inclusione della corrispondente fascia della impugnata graduatoria emessa ai sensi del D.M. 235/2014, contesta, altresì, la normativa, precedente a quella appena cennata, contenuta nel D.M. 53/2012, volta, invece, a regolare le nuove inclusioni previste dal D.M. 44/2011, addirittura chiedendo, in denegata ipotesi, delibazione di non manifesta infondatezza di legittimità costituzionale delle suddette norme.

DIRITTO

-Preliminarmente la deducibile evidenza che le richieste avversarie essendo rivolte a contestare le disposizioni contenute sia nel D.M. 235/14 che in quelle pregresse allo stesso, come tali, dovevano essere oggetto di altro giudizio da incardinarsi davanti ad altro e diverso Organo Giudiziario, in quanto regolanti l'inserimento in graduatoria.

Infatti, lo stesso **Consiglio di Stato - Ad. Plen., con sentenza 12/07/2011 n. 11** ha affermato la competenza del TAR e non del Giudice Ordinario, "a giudicare le regole generali stabilite dall'amministrazione per l'individuazione di chi possa avere ingresso in graduatoria".

-Ciò posto in punto di giurisdizione, le ricorrenti, sulla base di quanto hanno affermato e prodotto nonché di quanto risulta dalla normativa vigente in materia di inserimento in

Graduatoria ad Esaurimento, non possono reclamare alcun diritto al predetto inserimento.

Infatti, essendo oggetto di contestazione l'esclusione delle Sigg.re Ciabattini e Lopes dalle GAE per la provincia di Pisa, ai sensi del D.M. 235/2014, è senza dubbio, che a tale decreto bisogna fare, principalmente, riferimento (all.5).

Il predetto decreto, all' art. 1, precisa di rivolgersi esclusivamente "al personale docente ed educativo, inserito a pieno titolo o con riserva, nelle fasce I,II, III e aggiuntiva, delle graduatorie ad esaurimento costituite in ogni provincia", ai fini dell'aggiornamento della loro posizione in graduatoria.

In particolare, all'art. 6, lett. a), il medesimo decreto, quanto all'iscrizione con riserva, precisa che la relativa domanda è volta alla conferma dell'iscrizione dei soggetti che figurano già' con riserva in graduatoria, in quanto in attesa del conseguimento del titolo abilitante che verrà acquisito dopo il termine di scadenza della presentazione delle domande, pena la cancellazione definitiva dalla stessa.

Evidentemente, da quanto emerge dagli atti di causa, né la Sig.ra Ciabattini né la Sig.ra Lopes, avevano ed hanno i requisiti per partecipare alla procedura di aggiornamento indetta con il D.M. 235/2014 più volte citato, poiché, in sostanza nessuna delle due ricorrenti era già presente in graduatoria a pieno titolo o con riserva.

Del resto, il fatto che la prima si sia abilitata all'insegnamento nel febbraio 2013, iscrivendosi al relativo corso di Laurea nell'anno accademico 2008/2009, peraltro al 2°anno, non le poteva consentire l'inserimento in GaE, nemmeno in precedenza.

Infatti il D.M. n. 44 del 12/5/2011 (all.6), ha solamente riaperto i termini per la presentazione delle domande degli aspiranti già inclusi finalizzate all'aggiornamento della propria posizione, di conferma dell'inclusione con riserva o di scioglimento della riserva.

Ancora, il precedente D.M. 42 dell'8/4/2009 (all.7), relativamente agli anni scolastici 2009/10 e 2010/11, all'art. 4, comma 2, disponeva che potessero presentare domanda di inserimento con riserva, nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento di una sola provincia, secondo i termini e le modalità indicati all'art. 11, ai sensi dell'art. 5/bis della Legge 169/08, compilando il modello 2, coloro che si fossero iscritti nell'anno accademico 2007/2008: a) al corso di laurea in Scienza della formazione primaria; b) ai corsi quadriennali di Didattica della musica per l'insegnamento delle classi di concorso 31/A e 32/A.

Detto D.M., alla luce della Legge 296/06 che ha trasformato le graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento, ha fatto salvi gli inserimenti dei docenti abilitati non ancora inclusi nelle graduatorie alla data di entrata in vigore della legge o

che stessero completando il percorso formativo abilitante presso le Università autorizzate e della Legge 169/2008, art. 5/bis.

E' stata quindi prevista, in via eccezionale, una deroga consentendo l'inserimento a pieno titolo o con riserva a tutti coloro che si erano immatricolati nell'anno accademico 2007/2008, per garantire le scelte e le aspettative di una categoria che si era venuta a trovare nel momento di transizione tra le vecchie e le nuove procedure di formazione e di reclutamento.

Sempre al fine di garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2010/2011. Analoga deroga non è invece stata prevista dal D. M. 44/2011 che ha escluso la possibilità di nuovi inserimenti sia a pieno titolo che con riserva, contemplando solo la fattispecie dell'aggiornamento.

Successivamente, la Legge 24/2/2012 n. 14, di conversione del D.L. 29/12/2011 n. 216, all'art. 14 ha aggiunto il seguente comma 2/ter (all.8) afferente l'istituzione di una "fascia aggiuntiva" alle graduatorie in parola: *"Fermo restando che le graduatorie ad esaurimento di cui all'art. 1, commi 605, lettera c, e 607, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, restano chiuse, limitatamente ai docenti che hanno conseguito l'abilitazione dopo aver frequentato i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), il secondo e il terzo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di educazione musicale delle classi 31/A e 32/A e di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A, nonché i corsi di laurea in scienze della formazione primaria negli anni accademici 2008/2009, 2009/2010 e 2010/2011, è istituita una fascia aggiuntiva alle predette graduatorie. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono fissati i termini per l'inserimento nelle predette graduatorie aggiuntive a decorrere dall'anno scolastico 2012/2013"*.

L'inserimento in detta fascia aggiuntiva alla III^a delle graduatorie ad esaurimento, costituite in applicazione del D.M. n. 44/2011, modificato dal D.M. n. 47/2011, è stato regolamentato con D.M. n. 53 del 14/6/2012 (all.9).

Tale ultimo decreto ha, innanzitutto, sottolineato "la necessità di fissare per l'a.s. 2012/2013 un termine congruo in relazione sia alle cadenze temporali, normalmente previste per il conseguimento dei titoli di cui trattasi, sia alla necessità di definire le graduatorie ad esaurimento, in tempo utile, per le assunzioni a tempo indeterminato e a tempo determinato per il citato anno scolastico".

Inoltre, all'art. 1, in linea con la nuova ratio delle graduatorie ad esaurimento, è stato precisato:

comma 1): "Possono presentare domanda di inclusione in una fascia aggiuntiva alla III fascia delle graduatorie ad esaurimento costituite in applicazione del D.M. 12 maggio

2011 n. 44, modificato dal D.M. 26 maggio 2011 n. 47, i docenti che negli anni accademici 2008/09, 2009/10 e 2010/11 hanno conseguito l'abilitazione dopo aver frequentato i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), il secondo e il terzo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di educazione musicale delle classi di concorso 31/A e 32/A e di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A, nonché i corsi di laurea in scienze della formazione primaria”;

comma 6) : “ i titoli che danno accesso alla fascia aggiuntiva delle graduatorie ad esaurimento sono valutati solo a tale fine e non per il miglioramento del punteggio in eventuali altre graduatorie di I, II e III fascia, che potrà essere aggiornato a partire dal successivo triennio di validità delle graduatorie medesime”.

A ciò si aggiunga, per una migliore comprensione della finalità degli inserimenti di cui sopra che lo stesso **D.M. 235/2014, all'art.7**, rubricato “Utilizzazione delle graduatorie ad esaurimento” ha precisato non solo che dalle GaE, valide per il triennio 2014-2017, si attingerà per le assunzioni a tempo indeterminato sui posti annualmente autorizzati ma anche che dalle stesse graduatorie verranno conferite le supplenze annuali e quelle fino al termine delle attività didattiche.

Tali precisazioni, coordinate con il **regolamento per le supplenze docenti, approvato con D.M. 131/2007 (all.10)**, sono importanti per comprendere che evidentemente, se la disponibilità dei posti e supplenze di cui sopra, sono determinate prima dell'inizio dell'anno scolastico in questione e comunque, entro il 31/12 dell'anno di riferimento giocoforza i docenti che si possono reclutare devono possedere i requisiti necessari per l'insegnamento, in tempo utile per l'attribuzione dei citati posti, proprio al fine di poter tempestivamente organizzare l'anno scolastico.

Ecco perché la suddetta normativa disciplinante le GaE, ha temporalmente limitato anche l'inserimento nelle fasce aggiuntive alle stesse.

Pertanto ed in conclusione, le richieste delle ricorrenti, non possono che inquadrarsi come “nuovo inserimento” e come tale, in alcun modo contemplato dalla normativa vigente in materia.

Inoltre, nel caso della Sig.ra Lopes, allo stato, non risulta nemmeno sussistente il necessario possesso dell'abilitazione all'insegnamento, ancora in corso di conseguimento!

Preme, infine, richiamare a conforto delle difese svolte dalla comparente, la Giurisprudenza di merito favorevole all'Amministrazione che si è formata sia presso l'intestato Tribunale che in quello limitrofo di Livorno.

Pertanto, in virtù di quanto sopra esposto, si rassegnano le seguenti

CONCLUSIONI:

"Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa valutazione della propria giurisdizione in merito ad alcune domande ex adverso svolte, riconoscere la piena legittimità dell'operato dell'Amministrazione scolastica convenuta e per l'effetto, respingere integralmente il ricorso poiché infondato".

Vinte la spese.

Si producono i seguenti documenti:

- 1) Delega alle liti dell'USR Toscana;
- 2) Nota di trasmissione dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze;
- 3) estratto della domanda di inserimento nelle Graduatorie ad Esaurimento per la provincia di Pisa, presentata nel Maggio 2014 dalla Sig.ra Ciabattini;
- 4) estratto della domanda di inserimento nelle Graduatorie ad Esaurimento per la provincia di Pisa, presentata nel Maggio 2014 dalla Sig.ra Lopes;
- 5) estratto D.M. 235/2014;
- 6) estratto D.M. 44/2011;
- 7) estratto D.M. 42/2009;
- 8) estratto della legge 24/2/2012 n. 14, di conversione del D.L. 29/12/2011 n. 216, all'art. 14;
- 9) D.M. 53/2012;
- 10) D.M. 131/2007;
- 11) Copia provvedimenti: Tribunale di Pisa, Sez. Lavoro, sentenze n° 182/2014, n°293/2014 ed ordinanza n°4973/2014; Tribunale di Livorno, Sez. lavoro, decreto di rigetto n° 3347/2014.

Si dichiara, ai sensi dell'art. 14 T.U. 115/02, così come modificato dall'art. 28 della L. 183/11 che con l'atto depositato in data odierna non ricorrono le circostanze di cui all'articolo sopraindicato.

Pisa, lì 03/02/2015

Il funzionario delegato
Dr.ssa *Gessica* Maiorano

